

lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno »;

la « Disposizioni applicative sul compenso forfettario di impiego e compenso forfettario di guardia » edizione giugno 2003 e successive varianti, lo Stato maggiore della Marina – 1° reparto personale 2° ufficio – dispone che « qualora l'inizio (chiamata dell'assemblea di pre-navigazione) o il termine (chiamata "cessa posto di manovra generale") delle esercitazioni o delle operazioni non coincida con l'inizio e la fine del giorno calendariale, il maggior impegno del personale in quella giornata di attività è compensato con gli ordinari strumenti della normativa sull'orario di lavoro (straordinario e recupero) »;

la « Disposizioni applicative sull'orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario », edizione 2006 e successive varianti, al punto 3, lettera c, lo Stato maggiore della Marina – 1° reparto personale ufficio 2° sezione 3^a – dispone che « nell'arco di una giornata (00.00-23.59) le ore di navigazione eccedenti l'orario lavorativo in vigore (36 ore settimanali) danno luogo alle eccedenze massime di 4,5 ore lavorative per i giorni feriali e 12,00 festivi e che le ore di navigazione di durata inferiore all'arco di una giornata (00.00-23.59) svolte in eccedenza all'orario di lavoro, sono compensate proporzionalmente alle suddette eccedenze massime » -:

se il Ministro sia a conoscenza del morale del personale impiegato nell'ambito della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle disposizioni in premessa – in particolare dell'applicazione degli istituti citati in maniera non conforme alla concertazione;

se non ritenga necessario corrispondere, al personale militare impiegato nella zona di intervento – ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 –, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e al di fuori di detta zona lo

straordinario in misura corrispondente alla durata del servizio di navigazione o in alternativa sia corrisposto il compenso forfettario di impiego. (4-12121)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

non può passare inosservato l'articolo apparso a pagina 2 de *Il sole 24 Ore* di mercoledì 25 maggio 2011, dal titolo « Quel sovrapprezzo sui derivati calabresi »;

da tempo si presupponeva che i contratti derivati rappresentassero una mina vagante che minaccia i conti del sistema Italia;

la denuncia di un banchiere: « ...una parte rilevante dei profitti riportati negli ultimi anni da alcune banche internazionali in operazioni in derivati con gli enti territoriali italiani sia attribuibile all'uso di metodi quantomeno discutibili »;

profitti per 30 milioni di euro per la banca giapponese Nomura e tre milioni di sovrapprezzo intascati dai soggetti che hanno fornito assistenza sugli *swap* (titoli a rischio) sottoscritti dalla regione Calabria dal 2004 al 2006: è quanto emerge da un'indagine condotta dal procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, con il supporto del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza e della procura federale svizzera;

i tre *swap* sottoscritti dalla regione Calabria dal 2004 al 2006, hanno fruttato a Nomura profitti per almeno dieci volte al di sopra della norma;

uno dei motivi che spiegano gli spropositati profitti è che il pacchetto della banca includeva anche cosiddette « opzioni digitali », cioè pericolosissime scommesse sull'andamento dei tassi di interesse;

i tre anni d'affari, dal 2004 al 2006, hanno portato profitti da capogiro alla Nomura, al rappresentante della regione Calabria e ai banchieri artefici del tutto, a danno naturalmente dei cittadini calabresi —:

se non ritenga necessario ed urgente avviare un'indagine sui debiti tuttora agganciati a derivati firmati con banche estere o con banche comunque domiciliate in Italia da parte di enti e società pubbliche.

(2-01095) « Angela Napoli ».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RAINIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che,

nel corso dell'esercizio finanziario 2005 (13 maggio e 22 luglio), il comune di Fornovo di Taro (Parma) ha riscosso un contributo in conto capitale di euro 3.200.000,00, assegnato dal Ministero dell'ambiente con decreto del 22 dicembre 2004 (DEC/DA/00626) e finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico in località Carona;

l'affidamento dei lavori, preceduto da una serie di indagini idrogeologiche e geotecniche, è avvenuto nel mese di agosto 2008 ed hanno avuto inizio nel corso del 2009, ma ad oggi non sono ancora stati ultimati;

a seguito degli avvenimenti alluvionali avvenuti nel corso del 2010, la situazione di dissesto idrogeologico presente nella predetta località di Corona, ha subito un notevole aggravamento. Al riguardo si deve precisare che già nel 2007 era stato eseguito un intervento urgente di primo stralcio per far fronte in tempi brevi ad un riscontrato pericolo di dissesto e che in data 15 febbraio 2010, la competente direzione lavori, facendo proprie le indicazioni del geologo, segnalava la presenza di modifiche nella morfologia del pendio de-

terminate da eventi meteorologici inusuali. Era stato, inoltre, rilevato che altre aree limitrofe a quella interessata dai lavori fungevano da serbatoio acquifero mettendo conseguentemente a rischio le aree sottostanti;

nel corso dei precedenti esercizi finanziari il comune di Fornovo di Taro ha effettuato i pagamenti a valere sul finanziamento sopra indicato senza detrarli dal computo del patto di stabilità interno, in quanto non inseriti in un ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 inerente il « Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia Romagna colpito dagli eccezionali eventi metereologici, avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 » ha incluso tra i comuni gravemente danneggiati anche il comune di Fornovo di Taro;

in considerazione del riconoscimento dello « stato di emergenza » dei lavori in corso, l'ente comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 220 del 2010 intendeva escludere dal computo del patto di stabilità interno tutti i pagamenti da effettuare per il completamento dei lavori in oggetto, imputandoli sul residuo passivo dell'anno 2005, attualmente disponibile in euro 2.041.845,39, portando così a termine con tempestività gli interventi necessari e urgenti per la messa in sicurezza delle aree danneggiate;

la circolare del Ministero dell'economie e delle finanze n. 11 del 6 aprile 2011 concernente il patto di stabilità interno, al punto C.4 recita che le esclusioni (anche quelle relative agli stati di emergenza) sono possibili solo se riferite a spese annuali o pluriennali relative a entrate registrate successivamente al 2008;

la ragioneria generale dello Stato, con una comunicazione *e-mail* di risposta a specifici chiarimenti richiesti dall'ente comunale circa la possibilità di escludere dal

patto di stabilità interno le somme ancora disponibili del predetto finanziamento di cui al decreto del 22 dicembre 2004, ha ribadito che «... le deroghe previste dai commi 94, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, non considerano le entrate precedenti al 2009. (...)»;

se effettivamente non sarà possibile escludere i pagamenti futuri imputabili sul residuo passivo 2005 dal computo del patto di stabilità interno, il comune di Fornovo di Taro si troverà nella difficile situazione di non poter completare i lavori considerati indifferibili e urgenti da un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri e di non rispettare l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2011 in quanto le riscossioni in conto capitale effettuate ad altro titolo nel 2011 non potranno sicuramente compensare un'uscita di importo così elevato (oltre 2 milioni di euro), incorrendo così nelle pesanti sanzioni previste dal legislatore in caso di sfioramento —:

se alla luce di quanto esposto in premessa, non possa chiarire che il comune di Fornovo di Taro possa utilizzare, escludendoli dal patto di stabilità interno i propri residui passivi derivanti dal finanziamento concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del 22 dicembre 2004 (DEC/DA/00626) per completare la realizzazione degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico in località Carona, anche in considerazione del fatto che la pericolosità del dissesto idrogeologico presente in tale località è stata ricompresa nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010. (5-04812)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da diversi anni la caserma dove opera la tenenza della Guardia di finanza della città di Castelfranco Veneto è inadeguata sotto tutti i punti di vista per ospitare la gestione di tale servizio;

numerosi sopralluoghi svolti dai responsabili tecnici di più enti, hanno evidenziato negli anni queste insufficienti caratteristiche logistiche, ma finora, dalle Istituzioni di riferimento non è ancora giunta nessuna risposta risolutiva dei problemi ricordati;

entro fine giugno 2011 la locale USL n. 8, proprietaria del terreno dove è collocata questa fatiscente ed insufficiente caserma, metterà in vendita tali beni;

l'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, da diverso tempo, ha manifestato ufficialmente l'intenzione di concedere a titolo gratuito un terreno sul quale si potesse costruire una nuova caserma, ma ad oggi, non si è mai saputo se il Ministero abbia l'intenzione di finanziare tale costruzione. È evidente che l'immobilizzazione di tale area è un costo che difficilmente il comune potrà prolungare nel tempo;

in questi giorni è stata individuata un'altra possibilità. Con il trasferimento degli uffici comunali dei lavori pubblici in altra sede, si libererà una superficie, già visionata e ritenuta idonea dai responsabili locali della Guardia di finanza, che potrebbe soddisfare le necessità finora esposte. Anche in questo caso deve essere segnalata l'urgenza di una decisione, in quanto l'amministrazione comunale deve poter disporre del valore di quel bene in tempi molto contenuti, e a condizioni economiche sostenibili —:

quali siano le intenzioni del Ministro interrogato relativamente alla segnalazione in questione. (5-04816)

RIGONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sempre più si sta diffondendo tra i cittadini la buona prassi di scegliere nelle bollette relative ai consumi domestici le opzioni migliori per ottenere risparmi anche di pochi euro che comunque incidono sempre di più nei portafogli degli italiani;

il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, definisce all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'accisa come « l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati »;

l'imposta di fabbricazione incide fortemente sul gettito fiscale e costituisce una entrata importante per il bilancio dello Stato;

l'accisa grava sulla quantità dei beni prodotti e concorre a determinare il prezzo sul quale viene calcolata l'imposta sul valore aggiunto;

ciò implica quindi che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa imposta di fabbricazione rappresentando di fatto un caso di tributo su tributo;

il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) stabilisce che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese mentre non include tra le operazioni imponibili i tributi e le tasse; l'esatta qualificazione della natura giuridica determina l'assoggettamento o meno ad IVA dell'importo dovuto;

secondo copiosa giurisprudenza sia nazionale che comunitaria (si veda Corte di giustizia CE, sentenza del 15 maggio 1990, causa 4/89 e Corte di cassazione, sentenza del 29 aprile 1997, n. 3671) l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta su un tributo, in quanto quest'ultimo « non può costituire in tutto o in parte base imponibile per un nuovo prelievo » —;

se il Governo intenda risolvere la questione posta in premessa assumendo un'iniziativa normativa rivolta a chiarire che la base imponibile su cui viene calcolata l'imposta sul valore aggiunto debba

essere considerata esclusivamente al netto di ogni tipo di tributo e quindi anche dell'imposta di fabbricazione. (5-04818)

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

numerose imprese italiane si sono trovate involontariamente coinvolte nel conflitto libico, Stato dove avevano intes-
suti rapporti importanti sia dal punto di vista commerciale che produttivo;

la guerra ha comportato non solo il blocco delle produzioni *in loco*, ma anche dei contratti in essere e spesso anche delle produzioni in corso per le quali le imprese italiane — sia in Italia che in Libia — avevano in molti casi già effettuato importanti investimenti —;

quali iniziative intenda intraprendere od abbia intrapreso il Governo al fine di tutelare le imprese italiane coinvolte in modo negativo dal conflitto in atto in Libia. (4-12093)

STUCCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 58, così come emendata dal decreto-legge n. 112 del 2008, dispone che « la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere negata nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa »;

ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 « il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo par-

ziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento »;

l'articolo 16 della legge n. 183 del 2010 dispone che « le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 » —:

quali motivazioni abbiano indotto il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Lombardia dottor Palumbo ed i suoi dirigenti periferici con provvedimento del 27 aprile 2011 a:

a) revocare tutti i 312 contratti di *part-time* indiscriminatamente, in difformità dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 58, così come emendata dal decreto-legge n. 112 del 2008;

b) adottare tale provvedimento di revoca senza esperire il procedimento di nuova valutazione del contratto di lavoro a tempo parziale già in essere, come invece previsto dall'articolo 16 della legge n. 183 del 2010;

c) agire in modo unilaterale revocando tutti i 312 contratti di lavoro a tempo parziale, senza l'assenso del dipendente, così come disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 che prevede « il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno senza che da ciò ne possa conseguire il licenziamento » —:

quali e quanti lavoratori in organico dell'Agenzia delle entrate della Lombardia siano stati trasferiti da tale regione, che si trova in sotto organico « cronico », verso regioni e strutture in sovra organico;

quali siano le motivazioni che hanno spinto il direttore Palumbo a negare l'applicazione della direttiva dell'Unione eu-

ropea sulle pari opportunità, discriminando in questo modo le sole lavoratrici lombarde. (4-12110)

DI PIETRO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'emissione della moneta è obbligatoriamente collegata alla generazione del signoraggio che è rappresentato dal guadagno e dal potere in mano al soggetto predisposto alla creazione della moneta. Il signoraggio, dunque, è l'insieme dei redditi derivanti dall'emissione di moneta. Il premio Nobel Paul R. Krugman, nel testo di economia internazionale scritto con Maurice Obstfeld, lo definisce come il flusso di « risorse reali che un governo guadagna quando stampa moneta che spende in beni e servizi »;

storicamente, il signoraggio era il termine col quale si indicava il compenso richiesto dagli antichi sovrani per garantire, attraverso la propria effigie impressa sulla moneta, la purezza e il peso dell'oro e dell'argento;

oggi, invece, alcuni studiosi di economia imputano al moderno signoraggio una dimensione che va ben al di là di una semplice tassa, in quanto il reddito monetario di una banca di emissione è dato solo apparentemente dalla differenza tra la somma degli interessi percepiti sulla cartamoneta emessa e prestata allo Stato e alle banche minori e il costo infinitesimale di carta, inchiostro e stampa sostenuto per produrre denaro. Apparentemente, in quanto, *de facto*, il signoraggio moderno è eclissato nella contabilità dall'azione di dubbia legittimità della banca emittente che pone al passivo il valore nominale della banconota. In buona sostanza, la banca dichiara di sostenere per la produzione della carta moneta un costo pari al suo valore facciale (euro 100 per una banconota del taglio di 100 euro);

le Banche centrali sono le istituzioni che raccolgono sia la ricchezza, sia il profitto da signoraggio che dovrebbero

essere trasferiti, una volta coperti i costi di coniazione, alla collettività rappresentata nello Stato;

tale signoraggio è il cosiddetto signoraggio primario poiché deriva dall'abilità che possiede la Banca centrale di emettere moneta stampandola e immettendola nel mercato. Si tratta del signoraggio che sta a monte di tutto il sistema monetario, poiché si colloca nel momento di emissione della moneta;

questo processo non è però l'unico che permette l'aumento della massa monetaria in circolazione nel circuito economico. Esiste, infatti, un secondo meccanismo attraverso il quale cresce la base monetaria in circolazione, il cosiddetto signoraggio secondario o *credit creation*;

il signoraggio secondario è il guadagno che le banche commerciali ricavano dal loro potere di aumentare l'offerta di moneta estendendo i loro prestiti sui quali ricevono interessi e, negli ultimi decenni, con l'introduzione di nuovi strumenti finanziari quali, ad esempio, i derivati;

con riferimento al sistema monetario attuale, da anni si discute sia in ambito accademico sia in ambito sociale sulle incongruenze relative alla proprietà del valore della moneta al momento della sua emissione: un valore che, in buona sostanza, non verrebbe riconosciuto in capo al suo creatore, ovvero la collettività, il popolo, ma che piuttosto le verrebbe sottratto;

principio fermo di ogni democrazia è che la « sovranità » appartiene al popolo e la nostra Carta costituzionale sancisce chiaramente questo principio all'articolo 1;

ne consegue che derivazione diretta di tale sovranità è anche la sovranità monetaria, che determina il potere di chi detiene il controllo della moneta e del credito;

essendo il popolo a produrre, consumare e lavorare, la moneta, sin dal momento in cui viene emessa da una qualsiasi Banca centrale dovrebbe, in linea di

principio, come affermato da molti studiosi, diventare proprietà di tutti i cittadini che costituiscono lo Stato, il quale però non detiene il potere di emettere moneta;

la distorsione alla base della sovranità monetaria è stata oggetto di uno studio da parte del procuratore generale della Repubblica Bruno Tarquini che sul punto ha scritto il libro *La banca, la moneta e l'usura*, edizione Controcorrente, Napoli, 2001. Secondo il procuratore generale Bruno Tarquini, lo Stato avrebbe avuto i mezzi tecnici per esercitare in concreto il potere di emettere moneta e per riappropriarsi di quella sovranità monetaria che avrebbe permesso di svolgere una politica socio-economica non limitata da influenze esterne, ma soprattutto liberandosi di ogni indebitamento;

anche il professor Giacinto Auriti, docente fondatore della facoltà di giurisprudenza di Teramo, ha compiuto numerosi studi sulla sovranità monetaria e sul fenomeno del signoraggio;

in particolare, il professor Giacinto Auriti ha sostenuto che l'emissione di moneta senza riserve e titoli di Stato a garanzia per la realizzazione di opere pubbliche non creerebbe inflazione in quanto corrisposto da un eguale aumento della ricchezza reale, e che le Banche centrali ricaverebbero profitti indebiti dal signoraggio sulla cartamoneta, dando origine in tal modo al debito pubblico;

altra denuncia compiuta dal professor Giacinto Auriti è quella relativa alla totale assenza al livello giuridico di una norma che stabilisca in maniera univoca di chi sia la proprietà dell'euro all'atto della sua emissione. Per tali ragioni, ad avviso del professor Auriti, risulterebbe impossibile individuare chi sia creditore e chi debitore nella fase della circolazione della moneta e i popoli europei non sapranno mai se siano « creditori » (in quanto proprietari) o « debitori » (in quanto non proprietari) per un valore pari a tutto l'euro che viene messo in circolazione —:

se alla luce di quanto descritto in premessa il Governo non intenda interve-

nire, anche nelle competenti sedi europee, per verificare la compatibilità delle teorie elaborate dal procuratore generale della Repubblica Bruno Tarquini e dal professor Giacinto Auriti con i Trattati dell'Unione europea e il principio costituzionale della sovranità monetaria, anche al fine chiarire di chi sia la proprietà dell'euro al momento della sua emissione, quale sia la natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali e, infine, quale sia la reale efficacia degli strumenti di controllo a disposizione della Banca centrale sulla massa monetaria messa in circolazione dalle banche commerciali.

(4-12113)

SCILIPOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 e 6 novembre del 1994, ebbe luogo un'alluvione che interessò le province di Alessandria, Asti e una piccola parte della provincia di Torino;

con la legge n. 35 del 1995 furono previsti contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a favore delle imprese danneggiate;

con la legge n. 228 del 1997 le imprese che si trovavano in area a rischio di esondazione, già alluvionate e non, potevano beneficiare di un finanziamento agevolato, garantito dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1966 n. 1142, qualora si fossero trasferite in area non a rischio;

con il decreto-legge n. 300 del 2006 furono riaperti i termini per richiedere il finanziamento *ex lege* n. 228 del 1997;

in data 19 settembre 2008, mediante la *Gazzetta Ufficiale*, fu comunicato l'esaurimento dei fondi del Fondo di garanzia;

più di cento aziende, che avevano presentato la domanda di accesso alle sopra indicate agevolazioni si sono trovate senza finanziamento e hanno dovuto ef-

fettuare il trasferimento della propria sede, finanziandolo a tassi ordinari o con capitale proprio;

altre aziende, poi, hanno già il mutuo deliberato dagli istituti di credito, con il loro nominativo impegnato presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, senza avere incassato alcuna somma a titolo di finanziamento;

queste aziende sono di piccole e medie dimensioni e occupano, nel totale, circa 5.000 dipendenti;

con il decreto-legge n. 225 del 2010, all'articolo 2, comma 5-*sexies*, il legislatore ha stanziato ulteriori somme nel Fondo di garanzia *ex lege* n. 1142 del 1966;

nella stessa disposizione è previsto che, per potere accedere a questi fondi, il Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto emanare decreti di natura non regolamentare che a, tutt'oggi, il Ministro non ha provveduto a emanare —:

se non ritenga doveroso, vista la grande difficoltà in cui trovano le aziende di cui in premessa, comunicare con la dovuta urgenza la data in cui darà attuazione alle misure previste dal decreto-legge n. 225 del 2010. (4-12116)

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il rilevante numero delle istanze di rimborso presentate al fisco dal 2005 al 2011, pari a circa un milione, confermano come il tema della soggettività IRAP sia all'ordine del giorno anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2010;

si tratta dei contribuenti che fanno i conti con l'evoluzione della giurisprudenza che continua a precisare i confini dell'applicabilità del tributo;

dopo i lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i promotori finanziari, possono considerarsi dispensati dagli ob-

blighi Irap anche i piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione (sentenze n. 21122–21124 del 13 ottobre 2010 della Corte di cassazione). Tuttavia, su quest'ultima categoria l'Agenzia delle entrate non si è ancora pronunciata ufficialmente –:

se sia a conoscenza dei fatti narrati e, nell'eventualità positiva, quali iniziate urgenti intenda assumere per rendere la situazione giuridica soggettiva dei piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, conoscibile e certa. (4-12120)

REALACCI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la Telespazio s.p.a., azienda *leader* a livello europeo nel settore dei servizi e telecomunicazioni spaziali, ha acquisito nel 2009, per conto di Finmeccanica, una rilevante commessa per oltre 242 milioni di euro per la costruzione e la successiva messa in orbita di un satellite militare, chiamato Göktürk, per conto del Ministero della difesa turco;

l'accordo firmato ad Ankara nel 2009 tra Telespazio e il Sottosegretariato per le Industrie della difesa della Turchia prevede, come detto, la realizzazione di un satellite di osservazione della Terra, da lanciare nel 2013, dotato di un sensore ottico ad alta risoluzione. Telespazio realizzerà un Centro di integrazione e test per satelliti, da costruire in Turchia, e l'intero segmento di Terra del sistema, che garantirà la gestione in orbita, l'acquisizione e il processamento dei dati;

il programma Göktürk è gestito da Telespazio in qualità di *Prime Contractor*, da Thales Alenia Space, una società Thales (67 per cento) - Finmeccanica (33 per cento), che sarà responsabile della realizzazione del satellite, e da *partner* industriali locali, tra i quali Tai A.S., Aselsan

A.S., Tubitak Uekae, Roketsan A.S. e TR Tecnoloji. Telespazio si occuperà inoltre dei servizi di lancio, messa in orbita e test del satellite;

la parte principale della commessa si riferisce, però, ad attività della Società Thales che possiede di Telespazio il 33 per cento del capitale sociale. Risulta da notizie stampa che detta società avrebbe avuto grosse difficoltà politiche nell'assegnazione della commessa a causa di turbolenze diplomatiche tra la Francia e la Turchia causate dal dissenso politico francese sull'annoso problema del genocidio armeno;

la politica industriale di Finmeccanica è stata quella di surrogare le attività di Thales nella commessa Göktürk, principalmente di natura manifatturiera, assegnando la responsabilità ed i rischi della gestione industriale alla sua controllata, ovvero Telespazio, che però non è un'azienda manifatturiera. La sopraccitata attività acquisita nel 2009 è partita di fatto, a luglio 2010 e nell'arco di 6 mesi ha prodotto perdite, causate da sottostime dei costi, per circa 18 milioni di euro. Inoltre anche nel 2011 è probabile che si accumuleranno ulteriori pesanti perdite, dovute soprattutto al cambio del lanciatore Soyuz che, anche secondo gli organi di informazione e le rappresentanze sindacali, potrebbero arrivare ad una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro;

risulta poi che ulteriori difficoltà per Telespazio sopraggiungano dal ritardo nell'attivazione di importanti commesse da parte dell'Agenzia spaziale italiana a causa della riduzione dei capitoli di bilancio pubblico messa in atto dal Governo;

per quanto sopradescritto Telespazio s.p.a. ha annunciato una manovra di cassa integrazione straordinaria per 24 mesi per 135 dipendenti, su oltre 600 della sede di Roma, oltre ad una riduzione del 20 per cento del numero dei dirigenti, nonostante, anche in condizioni di supposta crisi aziendale, questi ultimi siano stati comunque beneficiari dei premi M.B.O. (*Management by objectives*);

il risparmio effettivo apportato dalla cassa integrazione, a fronte di severi disagi ai lavoratori e alle loro famiglie, è di importo relativamente modesto ed è comparabile con il totale dei premi erogati ai dirigenti;

è utile, oltre a quanto detto, ricordare che nella sua vita cinquantennale, la Telespazio s.p.a., azienda nazionale e strategica di alta tecnologia, non si era mai trovata in difficoltà economiche ed è stata, di fatto, costretta ad assumere un ruolo primario in una commessa di cui non aveva pieno controllo tecnico, spinta dalle difficoltà della Thales ad operare direttamente in Turchia, e dall'interesse di Finmeccanica ad entrare nel mercato della difesa di Ankara;

si stima che la commessa Göktürk continuerà a produrre danni economici e finanziari anche negli anni successivi, mettendo potenzialmente a rischio l'intera azienda —:

quali iniziative urgenti intendano intraprendere i Ministri interrogati per acquisire elementi presso la controllante Finmeccanica, il cui principale azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle cause del problema e alle implicazioni economiche della controllata Telespazio conseguenti alla *joint-venture* con Thales nel programma Göktürk;

se non si ritenga inoltre opportuno mitigare gli effetti causati dal programma Göktürk sbloccando importanti commesse da parte dell'Agenzia spaziale italiana, evitando così che un'altra azienda italiana di eccellenza entri in una grave crisi;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritenga opportuna una verifica sull'effettiva necessità dell'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria come strumento per risolvere errori di politica industriale di Telespazio s.p.a., il cui risparmio per l'azienda è comparabile all'ammontare dei premi alla dirigenza già erogati. (4-12128)

* * *

GIOVENTÙ

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della gioventù, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere — premesso che:

la lettura del rapporto annuale 2010 dell'Istat solleva molti motivi di preoccupazione non solo sullo stato complessivo dell'Italia, ma soprattutto su quello della relazione dei giovani con la sfera lavorativa, che appare particolarmente grave. Il tasso di disoccupazione dei giovani italiani è al 20,2 per cento, superiore di 3,7 punti rispetto alla media dell'Unione europea. Ma anche per chi lavora, le prospettive sono tutt'altro che esaltanti. E cresce la quota di chi emigra all'estero in cerca di prospettive migliori. Se la condizione giovanile è lo specchio del futuro del paese, c'è da aspettarsi tempi davvero difficili;

tra i tanti motivi di preoccupazione sullo stato dell'Italia che la recente pubblicazione del Rapporto annuale 2010 dell'Istat solleva, quello riguardante il rapporto dei giovani con la sfera lavorativa pare particolarmente grave. Lo è sia per i suoi lineamenti specifici, sia per le sue possibili implicazioni sul futuro del nostro Paese;

dai dati congiunturali desumibili dal rapporto, al 2010 il tasso di disoccupazione dei giovani italiani in età di 15-29 anni (20,2 per cento) è risultato superiore di 3,7 punti alla media dell'Unione europea e più che doppio rispetto a quello dei giovani tedeschi (9,2 per cento). Inoltre, la quota complessiva di giovani italiani alla ricerca di un impiego si è rivelata di oltre due volte maggiore della corrispondente quota (8,4 per cento) registrata dal completo delle persone in età da lavoro. La situazione, se possibile, peggiora dal lato dell'occupazione. Il rapporto mostra che tra il 2008 e il 2010 il tasso di occupazione